



**CITTA' DI CASARANO**  
*Provincia di Lecce*

**REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 15 LEGGE 27 GENNAIO 2012 N. 3 E SUCCESSIVE MODIFICHE denominato : EX PARTE LEGIS**

**INDICE**

**Articolo 1 (Definizioni)**

**Articolo 2 (Oggetto)**

**Articolo 3 (Ambito di applicazione)**

**Articolo 4 (Obblighi dell'Organismo)**

**Articolo 5 (Organi e funzioni)**

**Articolo 6 (Referente dell'Organismo)**

**Articolo 7 (Referente dell'Amministrazione)**

**Articolo 8 (Segreteria Amministrativa)**

**Articolo 9 (Gestore della crisi)**

**Articolo 10 (Accettazione dell'incarico e dichiarazione di indipendenza)**

**Articolo 11 (Requisiti di professionalità ed onorabilità)**

**Articolo 12 (Obbligo di riservatezza)**

**Articolo 13 (Compensi spettanti all'Organismo e ai Gestori della crisi)**

**Articolo 14 (Unicità del compenso)**

**Articolo 15 (Criteri adottati per la determinazione del compenso)**

**Articolo 16 (Responsabilità)**

**Articolo 17 (Monitoraggio dell'attività svolta)**

**Articolo 1 (Definizioni)**

Nel presente regolamento si intendono per:

- 1) Ministero: il Ministero della Giustizia;
- 2) Legge: la legge 27 gennaio 2012, n.3;
- 3) Registro: il registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovra-indebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore sovra-indebitato;
- 4) Organismo: l'articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovra-indebitamento;
- 5) Gestione della crisi da sovra-indebitamento: il servizio reso dall'organismo allo scopo di gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovra-indebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore;
  - 1) Gestore della crisi la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovra-indebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore;
  - 2) Ausiliari: i soggetti di cui si avvale il gestore della crisi per lo svolgimento della prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovra-indebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore;
  - 3) Responsabile: il responsabile della tenuta del registro;
  - 4) Referente: è la persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal regolamento dell'organismo, indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi;
  - 5) Regolamento dell'organismo: l'atto adottato dall'organismo contenente le norme di autodisciplina.

**Articolo 2 (Oggetto)**

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'organismo di composizione della crisi da sovra-indebitamento istituito presso il **COMUNE DI CASARANO** (di seguito denominato "Organismo"), che eroga il servizio di gestione della crisi da sovra-indebitamento

prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, inclusa la funzione di liquidatore o di gestore per la liquidazione nei casi di nomina parte del Tribunale, eventualmente per il tramite di professionisti aderenti all'Organismo nei limiti previsti dalla normativa pro tempore e vigente.

Il Legale rappresentante dell'Organismo denominato "Organismo di contrasto al debito - **EX PARTE LEGIS – Comune di Casarano**" è il Sindaco di Casarano.

Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.

### **Articolo 3 (Ambito di applicazione)**

- 1) Il servizio di gestione della crisi da sovra-indebitamento offre la possibilità di ristrutturazione del debito ai consumatori e alle imprese commerciali di ridotte dimensioni, che sarebbero esclusi dall'ambito di applicazione delle tradizionali procedure concorsuali.
- 2) Ai sensi della Legge n. 3 del 2012 riveste la qualifica di consumatore il soggetto persona fisica che abbia assunto debiti per scopi estranei all'attività di carattere imprenditoriale o professionale svolta.
- 3) Ai sensi dell'art. 1 della Legge Fallimentare, sono interessati dalla composizione della crisi da sovra-indebitamento:
  - a) Gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, sia in forma individuale sia in forma societaria i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
    - Aver avuto negli ultimi tre esercizi o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
    - Aver realizzato, negli ultimi tre esercizi o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
    - Avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
  - b) Gli imprenditori agricoli;
  - c) Le associazioni professionali;
  - d) Le start-up innovative ai sensi dell'art. 31 del DL n. 179 del 2012.
- 4) Sono debiti risanabili attraverso la composizione della crisi da sovra-indebitamento anche quelli di natura tributaria compresi i tributi di carattere locale.
- 5) Sono esclusi invece dall'ambito di applicazione della procedura i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, l'imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate, per le quali ai sensi dell'art. 7 comma 1 Legge n. 3 del 2012, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.
- 6) Il presente regolamento completo degli allegati che ne fanno parte integrante, si applica salvo quanto previsto dalla legge.

### **Articolo 4 (Obblighi dell'Organismo)**

- 1) Ciascun Organismo istituisce un elenco dei gestori della crisi e un registro informatico degli affari, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore, del gestore della crisi designato, all'esito del procedimento, trattando i dati raccolti nel rispetto della normativa sulla privacy.
- 2) L'organismo non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dal gestore della crisi che operano presso di sé o altri organismi iscritti nel registro.
- 3) Al momento del conferimento dell'incarico l'organismo comunica al debitore il grado di complessità della pratica, fornendo un preventivo scritto dei costi della procedura con l'indicazione degli estremi della propria polizza assicurativa.
- 4) L'accordo sulla determinazione del compenso raggiunto con il debitore viene comunicato ai creditori contestualmente al deposito in Tribunale della proposta di accordo o del piano del consumatore ovvero della domanda di liquidazione.

### **Articolo 5 (Organi e funzioni)**

- 1) L'Organismo di composizione della crisi opera e funziona attraverso i seguenti organi:
  - il referente;
  - La segreteria amministrativa;
  - I gestori della crisi.

### **Articolo 6 (Referente dell'Organismo)**

1) Il Referente dell'Organismo è la persona fisica che indirizza e coordina l'attività dell'Organismo. Lo stesso distribuisce gli incarichi tra i gestori della crisi iscritti nell'elenco tenuto presso l'Organismo, tenendo conto della natura e dell'importanza della procedura, della specifica conoscenza del settore di appartenenza del richiedente la procedura, della formazione continua e della rotazione degli incarichi.

2) Il referente, prima del conferimento di ciascun incarico, sottoscrive una dichiarazione dalla quale risulta che l'organismo non si trovi in conflitto di interessi con la singola procedura. Tale dichiarazione è depositata presso il competente Tribunale contestualmente al deposito della proposta di accordo o del piano del consumatore ovvero della domanda di liquidazione. Il referente può essere revocato per gravi motivi.

3) Il referente cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo:

- esamina le domande e delibera sull'ammissione all'elenco dei gestori della crisi;
- esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;
- delibera sull'ammissibilità delle domande presentate;
- nomina o sostituisce il gestore della crisi;
- è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei gestori della crisi aderenti all'Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitogli dal presente regolamento;
- Partecipa alla discussione dei piani elaborati dall'ufficio Pianificazione e controllo, ne delibera la loro approvazione congiuntamente con il gestore della crisi ed il responsabile tecnico della procedura. Il referente può delegare per singole procedure la sua funzione ad un altro soggetto purché abbia le conoscenze professionali riconosciute idonee.
- presenta alla Giunta Municipale, a far data dall'iscrizione il conto consuntivo e la relazione sulla gestione al 31 dicembre di ogni anno, entro il 30 aprile dell'anno successivo.

4) Il referente è altresì obbligato a comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del registro di cui al decreto n. 202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell'Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché delle misure di sospensione e decadenza dei gestori adottate dall'organismo ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5, del decreto n. 202/2014.

5) Il referente, individuato con decreto sindacale, dura in carica cinque anni e può essere rinominato. Il referente può essere revocato per gravi motivi.

6) Al momento del conferimento dell'incarico l'organismo, deve comunicare al debitore il grado di complessità dell'opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico, e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa. La misura del compenso è preventivamente resa al debitore con un preventivo, indicando per le singole attività tutte le possibili voci di costo.

7) E' fatto obbligo all'Organismo di portare a conoscenza dei creditori l'accordo concluso con il debitore circa la determinazione del compenso.

#### **Articolo 7 (Referente dell'Amministrazione)**

**Il legale rappresentante dell'Organismo** è il Sindaco, il quale può delegare un consigliere, a prendere parte ai lavori dell'Organismo e curare i rapporti istituzionali anche esterni.

#### **Articolo 8 (Segreteria Amministrativa)**

1) La segreteria amministrativa è composta da un segretario nominato dall'Organismo e da almeno una persona fisica con funzioni amministrative scelta tra il personale dipendente comunale. La segreteria dell'Organismo, che ha sede presso il Comune, svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi.

2) La segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di sovra-indebitamento, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovra-indebitamento, al gestore della crisi delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito. La segreteria potrà accettare le domande solo se presentate allo sportello personalmente o a mezzo pec.

3) La segreteria:

- a) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domande del debitore per la nomina del gestore della crisi;
- b) effettua l'annotazione nell'apposito registro delle crisi e sottopone la domanda del debitore al referente per la eventuale ammissione;

c) verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e dei compensi, per l'attività prestata dal Gestore della crisi.

4) Gli operatori di segreteria sono imparziali, non si occupano del merito della controversia, non svolgono attività di consulenza giuridica alle parti, ma informano le parti sullo stato della procedura fornendo informazioni di carattere esclusivamente amministrativo al debitore e ai creditori che ne facciano richiesta.

5) La Segreteria tiene un apposito fascicolo per ogni procedura ed assicura adeguate modalità di conservazione e riservatezza di tutti gli atti del procedimento ivi contenuti.

6) La segreteria riferisce al referente e al responsabile dell'Organismo.

#### **Articolo 9 (Gestore della crisi)**

1) La nomina del gestore della crisi, incaricato per la composizione della stessa, è effettuata dal referente tra i nominativi inseriti nell'elenco tenuto presso l'Organismo. Il gestore della crisi può essere formato da un collegio composto da non più di tre componenti. Al fine di evitare conflitti di interesse, ricorrendo la composizione collegiale, a ciascun componente saranno attribuite specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione quali, ad esempio, di consulente del debitore, di attestatore e di ausiliario del giudice. La nomina del gestore della crisi viene effettuata tra i nominativi inseriti nell'elenco tenuto presso l'Organismo secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati sia della natura e dell'importanza della situazione di crisi del debitore, sia della formazione professionale.

2) Il gestore della crisi si impegna a rispettare le norme di comportamento allegato al presente regolamento, garantendo in particolare la propria indipendenza, neutralità e imparzialità rispetto al debitore/consumatore. A tal fine sottoscrive per ciascun incarico per cui è designato una dichiarazione di indipendenza e si obbliga alla riservatezza su tutto quanto appreso in ragione dell'opera o del servizio svolto ed al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo instaurato con l'organismo di appartenenza.

3) Il gestore della crisi collabora con l'ufficio pianificazione e controllo nella redazione dei piani. Definisce la strategia per la definizione della crisi con il referente e risponde a tutte le richieste di chiarimento che quest'ultimo indirizza circa lo stato delle pratiche e sulle azioni che ha posto in essere o intende porre in essere.

4) Il gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore secondo quanto disposto dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014.

5) Al Gestore della crisi e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio. Agli stessi è fatto divieto di percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore.

6) Il gestore della crisi può avvalersi di ausiliari nell'espletamento delle proprie funzioni.

Il gestore della crisi dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario.

All'ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e per quanto non previsto le previsioni di cui all'art. 2232 c.c.

#### **Articolo 10 (Accettazione dell'incarico e dichiarazione di indipendenza)**

1) Il gestore della crisi comunica entro 10 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo pec l'accettazione dell'incarico. Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza, della propria neutralità o imparzialità.

2) La dichiarazione deve essere comunicata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec al tribunale ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, ultimo comma, del decreto n. 202/2014. Il gestore della crisi deve altresì comunicare all'Organismo qualsiasi circostanza intervenuta successivamente al conferimento dell'incarico che possa compromettere la propria indipendenza. A seguito dell'accettazione, il referente comunica al debitore il nominativo del gestore incaricato.

#### **Articolo 11 (Requisiti di professionalità ed onorabilità)**

1) Fermo restando quanto disposto dall'art. 19 del decreto n. 202/2014 relativamente alla disciplina transitoria nei tre anni successivi all'entrata in vigore del medesimo decreto n. 202/2014, il gestore

della crisi, ai fini dell'assunzione dell'incarico, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all'art. 4 del decreto n. 202/2014.

2) Il gestore della crisi si impegna a rispettare il regolamento di autodisciplina allegato garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore.

#### **Articolo 12 (Obbligo di riservatezza)**

1) Il procedimento di composizione della crisi è coperto da riservatezza, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte dal Giudice ai sensi della legge n. 3/2012 e ai sensi del decreto n. 202/2014. I gestori della crisi, la segreteria, il referente, il responsabile tecnico e tutti coloro che intervengono nella procedura sono tenuti all'obbligo di riservatezza in ordine ai fatti ed alle informazioni apprese in relazione alla procedura; a tal fine quanto dichiarato dal debitore/consumatore nel corso degli incontri non può essere registrato o verbalizzato.

2) L'Organismo, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, può accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10 della L. n. 3/2012 così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. I soggetti facenti parte a vario titolo dell'Organismo iscritti ad Albi professionali sono tenuti altresì al rispetto dell'obbligo del segreto professionale di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 139/2005.

3) I componenti dell'Organismo di composizione non possono essere chiamati a deporre sulle dichiarazioni e sulle informazioni apprese nel corso della procedura, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità, né possono essere citati come testimoni sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione alla procedura.

#### **Articolo 13 (Compensi spettanti all'Organismo e ai Gestori della crisi)**

1) I compensi comprendono quelli per il gestore della crisi e le indennità e i rimborsi spese per l'Organismo. In difetto di accordo con il debitore, trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. del decreto n. 202/2014. Questi ultimi si applicano in ogni caso qualora l'Organismo riceva l'incarico dal Giudice.

2) L'Organismo può valutare l'opportunità che sia versato dal debitore, quale acconto sul compenso complessivo, un importo non inferiore al 30% (oltre IVA) del compenso determinato sulla base dei parametri precedenti, avuto riguardo al valore complessivo dell'attivo e del passivo dichiarato all'atto della proposta di accordo o della proposta di piano. Il versamento dell'acconto deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario dal debitore istante al momento del deposito della domanda all'Organismo. L'eventuale conguaglio, dopo la verifica della documentazione, dovrà essere versato entro 30 giorni a mezzo bonifico bancario, o altra data concordata tra l'Organismo e il debitore.

L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% (cinque) dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000,00 (unmilione) di euro, e al 10% (dieci) sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore.

Le condizioni di cui al precedente comma non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto viene attribuito ai creditori è inferiore a € 20.000 (ventimila). Secondo quanto stabilito dall'art. 16 c.5 del D.Lgs 202/14.

In ogni caso può essere richiesto un acconto minimo non inferiore ad € 500,00 oltre oneri fiscali anche nelle ipotesi declinate nella Sezione seconda della legge n. 3/2012 relativamente alla liquidazione del patrimonio.

3) Il saldo del compenso dovrà essere versato dal debitore entro mesi 1 (uno) dall'omologa dell'accordo ai sensi dell'art. 12 della legge n. 3/2012 relativamente all'accordo di composizione o altra data concordata tra Organismo e debitore, entro mesi 1 (uno) dall'omologa del piano del consumatore ex art. 12 bis della legge n. 3/2012, o altra data concordata tra Organismo e debitore. L'acconto e il saldo corrisposti saranno ripartiti secondo gli accordi tra organismo e gestori della crisi.

4) Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste dalle sezioni I e II del capo II di cui alla legge n. 3/2012. L'acconto e il saldo saranno, in via generale, così ripartiti:

- 45% in favore del Gestore della crisi;
- il restante 55% sarà trattenuto dall'Organismo per i costi di amministrazione e funzionamento (inclusa la segreteria amministrativa).

#### **Articolo 14 (Unicità del compenso)**

1) *Quando nello stesso incarico si sono succeduti più organismi, il compenso unico è determinato secondo le disposizioni citate ed è ripartito secondo criteri di proporzionalità. Nel caso in cui per l'esecuzione del piano o dell'accordo omologato sia nominato un liquidatore o un gestore per la liquidazione, la determinazione del compenso ha luogo a norma del comma 1 dell'art.17 del Decreto 24.09.2014 n.202.*

#### **Articolo 15 (Criteri adottati per la determinazione del compenso)**

1) *Per la determinazione del proprio compenso, l'Organismo applica le percentuali indicate dal Ministero della Giustizia con Decreto n. 30 del 25 gennaio 2012, ridotte in una misura compresa tra il 15% e il 40%. All'Organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali in misura pari al 15% del compenso concordato con il debitore, nonché il rimborso delle spese sostenute e documentate. I costi degli ausiliari e degli uffici interni eventualmente incaricati sono ricompresi tra le spese.*

2) *Fermo restando i limiti previsti dal D.M. Ministero della Giustizia n. 202 del 24.09.2014 art. 16 comma 5, l'Organismo determina il proprio compenso tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono svolti i compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, del numero di creditori e della misura di soddisfazione ai medesimi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione.*

#### **Articolo 16 (Responsabilità)**

1) *L'Organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico. Resta ferma la responsabilità personale del gestore della crisi designato dal referente nell'adempimento della prestazione, in termini di responsabilità professionale.*

#### **Articolo 17 (Monitoraggio dell'attività svolta)**

1) *Entro il mese di dicembre di ogni anno, l'Organismo trasmette al Ministero i dati:*

a) *sul numero e la durata dei procedimenti trattati;*

b) *sul numero dei provvedimenti di diniego di omologazione, di risoluzione, revoca e cessazione degli effetti degli accordi e del piano omologati, nonché sul numero dei casi di conversione dei procedimenti di composizione della crisi da sovra-indebitamento in quelli di liquidazione del patrimonio;*

c) *sull'ammontare dei debiti risultanti dagli accordi e dai piani omologati nonché accertati in sede di liquidazione;*

d) *sulla percentuale di soddisfazione dei creditori rispetto all'ammontare del passivo verificato risultante dall'esito dei procedimenti definiti, con indicazione specifica della percentuale di soddisfazione dei chirografari;*

e) *sul numero dei procedimenti di accoglimento e di rigetto delle istanze di esdebitazione;*

f) *sull'ammontare delle spese di procedura.*